

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA L.P. SULLA SCUOLA N. 5/2006 E INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2024/2025

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in uno dei Comuni della Valle di Fiemme;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2025;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione al termine dell'anno scolastico o formativo precedente a quello cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo, nonché, nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione essere iscritto anche per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi;
- D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nel presente allegato;
- F) per i minori in affidato presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);
- G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

3. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali; - Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi della L.P. 7/08/2006, n. 5; - Studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia; - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia.
b) Mensa c) Trasporto d) Libri di testo (2)	- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia

e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative pubbliche con sede fuori provincia
---	--

- (1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:
- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
 - l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
 - l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalla Comunità.

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie sia con sede in provincia di Trento disciplinate dall'articolo 76 della L.P. 7/08/2006, n. 5 e sia con sede fuori provincia. La spesa per tasse di iscrizione può essere riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche e formative provinciali, nonché istituzioni scolastiche anche paritarie e istituzioni formative, con sede fuori provincia, ai fini della frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegno di studio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata, **PREVIO APPUNTAMENTO** alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti n. 4, 38033 Cavalese - Servizio Istruzione (tel. 0462/241315 – 0462/241316) , entro il giorno venerdì **29 novembre 2024** nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 - 12.00/ 14.30 - 16.00 ed il venerdì 08.30 – 12.00.

La domanda di assegno di studio deve essere redatta presso il Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, utilizzando apposito programma informatico, **entro il giorno venerdì 29 novembre 2024, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.**

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Entro dicembre 2024, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegno di studio, determinato sulla base delle spese riconosciute ai sensi del punto 3. della condizione economica familiare, valutata secondo i criteri di cui al presente allegato e del merito scolastico. Quest'ultimo è individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2023/24, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	11,0	50

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

L'assegno di studio è concesso fino all'ammontare massimo di € 4.000,00.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Su richiesta segnalata nella domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta, conseguentemente all'approvazione della graduatoria definitiva.

Qualora lo studente non porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda di intervento, l'assegno di studio spettante non verrà erogato o, se già erogato l'anticipo del 50%, si procederà al recupero dello stesso.

7. REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE: ANNO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2024/25, nella dichiarazione sostitutiva ICEF, vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2023, in conformità a quanto disposto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1348 del 28 luglio 2023, modificata con deliberazione n. 1245 dd. 12.08.2024.

8. CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, in base ai parametri fissati dalle disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 dd.29.06.2015, da ultimo modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1374 dd. 29.07.2022, n. 1534 dd. 26.08.2022 n. 1695 e n. 1720 dd.22.09.2023 e n. 1229 dd. 12.08.2024.

9. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF_sup), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di 0,3529 (ICEF_sup), non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affidamento presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

11. CALCOLO ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 72 DELLA L.P. 7.8.2006, N. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nel presente allegato.

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf), corrispondente ad un reddito equivalente di 23.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nel presente allegato.

$$PUNTEGGIO = PUNTEGGIO\ ICEF + PUNTEGGIO\ MERITO$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$$SPESA\ RICONOSCIUTA = MAX(0; SPESA - 50)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.000,00 euro, calcolato moltiplicando la spesa riconosciuta per la percentuale del punteggio totale risultante.

$$ASSEGNO = (SPESA RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

11. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

12. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO
DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA G) DELLA L.P. SULLA SCUOLA N. 5/2006**

ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2024/2025

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

- A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in uno dei Comuni della Valle di Fiemme e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2025.
- B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
- C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

3. DESCRIZIONE INTERVENTO

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata. La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di facilitazione di viaggio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata alla Comunità territoriale della val di Fiemme, via Alberti n. 4, 38033 Cavalese, anche in via telematica all'indirizzo e mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, entro il giorno **venerdì 29 novembre 2024**, dal genitore, anche adottivo o affidatario, dello studente beneficiario, o da altra persona che esercita la potestà dei genitori, se il beneficiario è minorenni, o dallo studente stesso se il beneficiario è maggiorenne.

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

La **domanda di facilitazione di viaggio** va redatta secondo l'allegato modulo E, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La domanda di facilitazione di viaggio deve essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

A. **Nel caso di trasporto con mezzo proprio**, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al punto 2., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
- rimborso chilometrico pari a 11 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

B. **Nel caso di trasporto a mezzo vettore**, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 11 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta;
- la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.
- Ai fini dell'ammissione alle facilitazioni di viaggio i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

Entro dicembre 2024, la Comunità, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

6. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

BANDO PER LA CONCESSIONE DELL' ASSEGNO DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/25

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio di cui al presente bando è previsto dall'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-114/Leg.

La domanda di assegno di studio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata, **PREVIO APPUNTAMENTO** alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti n. 4, 38033 Cavalese - Servizio Istruzione (tel. 0462/241315 – 0462/241316) , entro il giorno **venerdì 29 novembre 2024** nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 - 12.00/ 14.30 - 16.00 ed il venerdì 08.30 – 12.00.

Possono presentare domanda:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenne;
- lo studente maggiorenne..

La **domanda di assegno di studio** è redatta presso il Servizio Istruzione della Comunità territoriale della val di Fiemme, utilizzando apposito programma informatico, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.

Nella domanda l'interessato dovrà autocertificare i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, alle particolarità del medesimo (nucleo autonomo, presenza di persona disabili, di un unico genitore, ecc...), al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese previste per ogni voce, alla media dei voti conseguiti.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico.

Per l'ammissione al beneficio è necessario fornire i dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, in base alla dichiarazione sostitutiva ICEF, nella quale devono essere indicati i redditi relativi all'anno 2023 ed il patrimonio al 31 dicembre 2023.

La dichiarazione ICEF va effettuata, prima di presentare la domanda per l'assegno di studio, presso i soggetti accreditati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502).

Il Servizio Istruzione è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di presentazione della domanda e collaborerà con i richiedenti per la compilazione della stessa (tel. 0462/241315 – 0462/241316).

Il presente bando sarà disponibile sul nostro sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it e presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda di assegno di studio gli studenti frequentanti il primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in uno dei Comuni della Valle di Fiemme;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2025
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione al termine dell'anno scolastico o formativo precedente a quello cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo; nonché, nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione, essere iscritto anche per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi;
- D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF riportati nel presente bando;
- F) per i minori in affidato presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E), ma una condizione economica con indicatore di condizione economica pari a 0,00;
- G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

4. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali; - Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi della L.P. 7/08/2006, n. 5,; - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia; - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia.
b) Mensa (2) c) Trasporto d) Libri di testo	- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia.
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali; - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative pubbliche con sede fuori provincia.

- (1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:
- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
 - l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;

- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalla Comunità.

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie sia con sede in provincia di Trento disciplinate dall'articolo 76 della L.P. 7/08/2006, n. 5 e sia con sede fuori provincia. La spesa per tasse di iscrizione può essere riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche e formative provinciali, nonché istituzioni scolastiche anche paritarie e istituzioni formative, con sede fuori provincia ai fini della frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER L'A.S. 2024/2025

L'assegno di studio è concesso sulla base delle spese riconosciute effettivamente sostenute, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, fino all'ammontare massimo di 4.000,00 euro.

Le domande di assegno di studio devono essere redatte dal Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme entro il giorno **venerdì 29 novembre 2024**.

Entro dicembre 2024, la Comunità approva la graduatoria provvisoria dei beneficiari; su richiesta segnalata nel modulo di domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta, conseguentemente all'approvazione della graduatoria definitiva.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

Qualora lo studente non porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda di intervento, l'assegno di studio spettante non verrà erogato o, se già erogato l'anticipo del 50%, si procederà al recupero dello stesso.

Qualora si abbia diritto alla dichiarazione delle spese sotto esposte ed ai fini di una corretta compilazione della domanda, si suggerisce all'interessato di trasmettere la documentazione di riferimento, e precisamente:

documentazione attestante le spese di trasporto per l'anno scolastico/formativo 2024/25, ovvero tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2024/2025 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale). A conclusione dell'anno scolastico 2024/2025, su richiesta, dovrà essere prodotta adeguata documentazione attestante la spesa sostenuta;

certificazione rilasciata dalla scuola frequentata in ordine al costo del servizio mensa;

copia bollettini di c.c.postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza;

*valida documentazione fiscale attestante l'acquisto dei libri di testo, ovvero elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (**per gli studenti frequentanti i primi due anni del secondo ciclo di istituzione e formazione fuori provincia**). E' ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati;*

in caso di convitto, sia soluzione collegio, sia solo alloggio, copia del contratto di affitto dell'appartamento e/o dichiarazione del convitto riportante la spesa annuale a carico dello studente per l'anno scolastico/formativo 2024/25;

la pagella dell'alunno/studente relativa all'anno scolastico 2023/24, o il diploma di terza media o l'attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti.

Conto IBAN

NB: tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell'assegno di studio devono poter essere documentate dall'interessato in sede controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a “presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva” con conseguenze penali per il dichiarante.

6. REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE: ANNO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2024/25, nella dichiarazione sostitutiva ICEF, vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2023.

7. CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, in base ai parametri fissati dalle disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 dd. 29.06.2015, da ultimo modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1374 dd. 29.07.2022, n. 1534 dd. 26.08.2022 n. 1695 e n. 1720 dd.22.09.2023 e n. 1229 dd. 12.08.2024.

8. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF_{sup}), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF_{sup}, non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affidamento presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

9. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico; quest'ultimo è valutato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Scala di attribuzione del punteggio per il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode)

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2023/24, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio è quello indicato nella precedente tabella.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	11,0	50

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf), corrispondente ad un reddito equivalente di 23.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione sopra riportata.

PUNTEGGIO = PUNTEGGIO ICEF + PUNTEGGIO MERITO

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

SPESA RICONOSCIUTA = MAX (0; SPESA - 50)

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.000,00 euro.

$$ASSEGNO = (SPESA RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

10. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

11. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G.P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002 e dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 e il decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm., stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in particolare ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Comunità Territoriale della Val di Fiemme fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti presso l'interessato e trattati per finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ed in particolare per gli adempimenti relativi all'esecuzione della procedura legata alla concessione degli assegni di studio ai sensi dell'art. 72 della legge provinciale n. 5 dd. 7.08.2006.

I dati personali trattati appartengono alla categoria dei dati personali ordinari e finanziari.

Il trattamento può riguardare anche dati personali appartenenti alla categoria dei dati particolari, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il trattamento è effettuato esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio.

Sono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione del servizio. L'opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione a osservare obblighi di legge e a svolgere le proprie attività istituzionali.

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

I dati possono essere utilizzati per fini istituzionali, all'interno dell'Ente da designati e incaricati del trattamento, autorizzati in relazione ai compiti e alle mansioni ad essi assegnati.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati all'esterno dell'Ente per gli adempimenti relativi alla procedura in atto, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. Alcuni dati appartenenti alla categoria dei dati personali ordinari, potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente in conformità a specifiche norme di legge. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno diritto ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento, ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; hanno anche diritto di richiedere la portabilità dei dati, di farli aggiornare, correggere o integrare, opporsi per motivi legittimi al loro trattamento e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei propri diritti, ci si potrà rivolgere al Responsabile del Servizio Affari Generali della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti 4, Cavalese (TN)

Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti 4 (e.mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it)

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Cavalese, li 00.10.2024

Il Segretario Reggente
- dott.ssa Luisa Degiampietro -

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2024/25

La **facilitazione di viaggio** di cui al presente bando è prevista dall'articolo 72 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinata dall'articolo 9, comma 2, lettera c) del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-114/Leg.

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni;
- lo studente maggiorenne.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

- A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2025.
- B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
- C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

3. DESCRIZIONE INTERVENTO

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata. La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di facilitazione di viaggio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata alla Comunità territoriale della val di Fiemme, via Alberti n. 4, 38033 Cavalese, anche in via telematica all'indirizzo e mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, entro il giorno **venerdì 29 novembre 2024**.

La **domanda di facilitazione di viaggio** va redatta secondo l'allegato modulo E, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La domanda di facilitazione di viaggio deve essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.

Il Servizio Istruzione è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di compilazione e presentazione della domanda (tel. 0462/241315 – 0462/241316).

Alla domanda va allegato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie di diritto allo studio, se disponibile. La **dichiarazione sostitutiva ICEF** va effettuata, prima di presentare la domanda per la facilitazione di viaggio, presso i soggetti accreditati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502).

Il presente bando con relativo modulo di raccolta dati, sarà disponibile sul nostro sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it e, presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

A. Nel caso di trasporto con mezzo proprio, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al precedente punto 2., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
- rimborso chilometrico pari a 11 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

B. Nel caso di trasporto a mezzo vettore, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF.

Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_{sup}), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 11 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529 (ICEF_{sup}), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta
- la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

- Ai fini dell'ammissione alle facilitazioni di viaggio i minori in affidamento presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

Entro dicembre 2024 la Comunità, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

7. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G.P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002 e dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 e il decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm., stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in particolare ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Comunità Territoriale della Val di Fiemme fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti presso l'interessato e trattati per finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ed in particolare per gli adempimenti relativi all'esecuzione della procedura legata alla concessione delle facilitazioni di viaggio ai sensi dell'art. 72 della legge provinciale n. 5 dd. 7.08.2006.

I dati personali trattati appartengono alla categoria dei dati personali ordinari e finanziari.

Il trattamento può riguardare anche dati personali appartenenti alla categoria dei dati particolari, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il trattamento è effettuato esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio.

Sono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione del servizio. L'opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione a osservare obblighi di legge e a svolgere le proprie attività istituzionali.

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

I dati possono essere utilizzati per fini istituzionali, all'interno dell'Ente da designati e incaricati del trattamento, autorizzati in relazione ai compiti e alle mansioni ad essi assegnati.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati all'esterno dell'Ente per gli adempimenti relativi alla procedura in atto, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. Alcuni dati appartenenti alla categoria dei dati personali ordinari, potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente in conformità a specifiche norme di legge. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno diritto ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento, ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; hanno anche diritto di richiedere la portabilità dei dati, di farli aggiornare, correggere o integrare, opporsi per motivi legittimi al loro trattamento e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei propri diritti, ci si potrà rivolgere al Responsabile del Servizio Affari Generali della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti 4, Cavalese (TN)

Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti 4 (e.mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it)

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Cavalese, li 00.10.2024

Il Segretario Reggente
- dott.ssa Luisa Degiampietro -

DOMANDA per la concessione della FACILITAZIONE DI VIAGGIO
di cui all'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5
(anno scolastico 2024/2025)

(N.B. : scadenza il 29 novembre 2024)

Il sottoscritto *(cognome e nome del soggetto richiedente)* _____
(il genitore o colui che ha l'esercizio della potestà)

Codice fiscale _____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di nascita _____ Prov. _____ Comune/Stato estero _____

Residenza _____ Via/p.zza _____ nr. _____ Prov. _____

Cap. _____ Telefono nr. _____ Cittadinanza _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa

CHIEDE

la concessione della **FACILITAZIONE DI VIAGGIO** per l'anno scolastico 2024/2025

a favore di *(cognome e nome studente)* _____

Codice fiscale _____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di nascita _____ Prov. _____ Comune/Stato estero _____

Residente in _____ Via/p.zza _____ nr. _____ Prov. _____

Cittadinanza _____ iscritto presso l'Istituto _____

Con sede in _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 (T.U. sulla documentazione
amministrativa), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- Che lo studente non fruisce di un mezzo di trasporto pubblico idoneo a raggiungere in tempo utile la sede scolastica;
- Che tra la propria abitazione e la prima fermata di un mezzo pubblico utile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa vi è una distanza di chilometri _____ (*al netto della franchigia di 3 km*) (percorso: da casa – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____ a prima fermata utile – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____);

Ovvero:

- Che tra la propria abitazione e la sede scolastica o formativa frequentata vi è una distanza non servita da mezzo pubblico pari a chilometri _____ (*al netto della franchigia di 3 km*) (percorso: da casa – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____ a prima fermata utile – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____);
- Che la famiglia provvede al trasporto scolastico:
☐ con mezzo proprio; ☐ a mezzo vettore;
- Che la spesa annuale a carico della famiglia per il trasporto a/m vettore è pari ad € _____;
- Che il trasporto scolastico al quale provvede la famiglia:
☐ è giornaliero (nr. viaggi andata e ritorno giornalieri ____ x km _____ x 33 sett. scolastiche x nr. giorni settimanali _____ = _____)
☐ è settimanale (nr. viaggi andata e ritorno settimanali ____ x km _____ x 33 sett. scolastiche = _____)
- Che la domanda di facilitazione di viaggio
☐ non è stata presentata per altri figli ☐ è stata presentata per altri figli (in tal caso indicare nome e cognome dello studente) _____

ALLEGA

- ☐ documento di valutazione della condizione economica familiare Dichiarazione ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie in materia di diritto allo studio;

NB: Se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF, la facilitazione di viaggio è calcolata in fascia 2.

Il sottoscritto richiede che la liquidazione del beneficio avvenga tramite una delle seguenti modalità (indicare i dati dello studente beneficiario se maggiorenne):

☐ assegno non trasferibile intestato a _____

☐ accredito su c/c bancario: intestato a _____

IBAN _____

Istituto bancario _____ con sede a _____

(luogo e data)

(firma del richiedente)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

☐ sottoscritta in mia presenza

☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(luogo e data)

(timbro dell'Ente e firma dell'addetto)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Affari generali per lo svolgimento della procedura riguardante il conferimento delle facilitazioni di viaggio, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione ai sensi di legge, non sono oggetto di diffusione salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in via Alberti 4 (e-mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, inserita nel bando per la concessione della facilitazione di viaggio, approvato con Decreto del Presidente è a disposizione anche presso il Servizio Affari Generali della Comunità Territoriale della Val di Fiemme.